



Corte dei Conti
Sezione Regionale di Controllo per la Toscana

composta dai magistrati:

- Pres. Sez. Silvio AULISI	Presidente
- Cons. Gianfranco BUSSETTI	Componente
- Cons. Paolo SCARAMUCCI	Componente
- Cons. Paolo GIUSTI	Componente
- Cons. Paolo PELUFFO	Componente
- Cons. Graziella DE CASTELLI	Componente
- Ref Alessandra SANGUIGNI	Componente

VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO il Regolamento (14/2000) per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modifiche;

VISTA la Convenzione stipulata il 16 giugno 2006 tra Sezione regionale, Consiglio delle autonomie locali e Giunta regionale Toscana in materia di "ulteriori forme di collaborazione" tra Corte ed autonomie, ai sensi dell'art. 7, comma 8, della citata legge n. 131 del 2003.

UDITO nella Camera di consiglio il Presidente, Silvio Aulisi;

PREMESSO

1. Il Consiglio delle autonomie locali ha inoltrato alla Sezione, con nota in data 24/10/08 Prot. N. 72, una richiesta di parere formulata dal Sindaco del comune di Massa e Cozzile (Pt), nella quale si chiede, alla presente Sezione, un'interpretazione in merito alla norma dell'art. 1 comma 2 del D.L. 93/08 a seguito delle modifiche apportate in sede di conversione in legge 126/08; anche alla luce dei nuovi compiti assegnati alla Corte dei Conti dall'art. 2 comma 7 del D.L. 154/08, in fase di conversione, circa la certificazione della veridicità delle attestazioni sull'effettivo minor gettito ICI che i comuni dovranno trasmettere al Ministero dell'Interno. Il comune richiedente fa presente al riguardo di aver deliberato per l'anno 2008 apposite aliquote ICI ridotte nella stessa misura, sia per l'abitazione principale che per gli immobili concessi in comodato gratuito a parenti in linea retta di 1° grado e per gli immobili affittati con contratto registrato che risultino prima casa per l'inquilino.

CONSIDERATO

2. Secondo ormai consolidati orientamenti assunti dalla Corte dei conti in tema di pareri da esprimere ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003, all'esame del merito della richiesta va premessa una verifica della sua ammissibilità, in termini sia soggettivi (legittimazione dell'organo richiedente) che oggettivi (attinenza dei quesiti alla materia della contabilità pubblica, come espressamente previsto dalla legge, e coerenza dell'espressione di un parere con la posizione costituzionale assegnata alla Corte dei conti).

Nel caso in esame, la richiesta di parere è ammissibile sotto il profilo soggettivo, provenendo essa dal Consiglio delle autonomie.

3. In ordine al requisito oggettivo deve premettersi che, per "materia della contabilità pubblica", in conformità a quanto stabilito dalla Sezione delle Autonomie nell'atto di indirizzo del 27 aprile 2004, nonché, da ultimo, nella deliberazione n. 5/2006, la possibilità di chiedere pareri è limitata agli atti generali, ovvero atti o schemi di normazione primaria (leggi, statuti) o secondaria (regolamenti di contabilità o circolari), o inerenti all'interpretazione di norme vigenti, nonché in merito a soluzioni tecniche rivolte ad assicurare la necessaria armonizzazione nella compilazione dei bilanci e dei rendiconti, o attinenti alla preventiva valutazione di formulari e scritture contabili che gli enti intendessero adottare.

Nella specie, la richiesta in esame ha carattere generale ed astratto ed è rivolta all'interpretazione di una norma di legge che può generare riflessi su una nuova funzione attribuita dal legislatore alla Corte dei Conti, nella fattispecie la certificazione di cui all'art. 2 comma 7 del D.L. 154 del 7 ottobre 2008. Pertanto la stessa è ammissibile anche dal punto di vista oggettivo.

4. Nel merito la norma di cui all'art. 1 del D.L. 93 del 27 maggio 2008, rubricato "Esenzione ICI prima casa", al comma 1 stabilisce che "a decorrere dall'anno 2008 è esclusa

dall'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo". Il comma 2 recita: "Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, nonché quelle ad esse assimilate dal comune con regolamento vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'articolo 8, commi 2 e 3, del citato decreto n. 504 del 1992.". In sede di conversione in legge (L. 126 del 24 luglio 2008) del D.L. 93/08, il legislatore ha aggiunto le parole "o delibera comunale" e pertanto la nuova formulazione della norma dell'art. 1 comma 2 è la seguente: "Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende (...) quelle ad esse assimilate dal comune con regolamento o delibera comunale vigente alla data di entrata in vigore del decreto (...)".

5. Ai fini del rilascio del parere occorre premettere che la legge in argomento definisce il concetto di unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo in base al D.Lgs.504/92. Sancisce inoltre l'esclusione dell'imposta relativamente alle pertinenze dell'abitazione principale (ciò nei limiti eventualmente stabiliti nel regolamento comunale), nonché alle abitazioni che il Comune abbia assimilato a quelle principali dai regolamenti o dalle delibere comunali. In sede di conversione del decreto legge che prevedeva l'ipotesi di assimilazione solo nei casi in cui la circostanza fosse contenuta nell'apposito regolamento, il legislatore in linea con il contenuto della Risoluzione del Ministero economia e finanze, ha previsto che nel concetto di "assimilazione" vanno ricomprese tutte le ipotesi in cui il Comune, indipendentemente dallo strumento utilizzato (regolamento) ha inteso estendere i benefici previsti per le abitazioni principali. In conseguenza l'esenzione si intende applicata nei casi in cui l'ente abbia assimilato dette abitazioni ai fini della detrazione e/o dell'aliquota agevolata, in sede di adozione della deliberazione consiliare annuale.

A supporto di tale interpretazione vi è la risoluzione citata che chiarisce, aldilà di ogni dubbio, che non è rilevante, ai fini dell'assimilazione, la previsione di aliquote o detrazioni uguali a quelle previste per l'abitazione principale, ma è necessaria una volontà dell'ente di voler assimilare all'abitazione principale, la quale si desume, a parere di codesta Sezione, da una disposizione in tal senso contenuta nel Regolamento o da una delibera che stabilisca i medesimi benefici e conseguentemente la relativa equiparazione dell'immobile all'abitazione principale.

Nelle sopra esposte considerazioni è il parere della Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Toscana in relazione alla richiesta formulata dal Consiglio delle autonomie con nota n. 72 del 24 ottobre 2008.

DISPONE

che copia della presente deliberazione sia trasmessa al Presidente del Consiglio delle autonomie locali della Toscana, e, per conoscenza, al Comune di Massa e Cozzile e al Presidente del relativo Consiglio comunale.

Così deciso in Firenze, nella Camera di consiglio del 3 dicembre 2008

Il Presidente
f.to Silvio AULISI

Depositata in Segreteria il 3 dicembre 2008

Il Direttore della segreteria
f.to Pier Domenico BORRELLO